

Circolare mensile SLT

LUGLIO 2024: PRINCIPALI ADEMPIMENTI

Sommario

1. PLUSVALENZE PER CESSIONI DI FABBRICATI OGGETTO DI SUPERBONUS – CHIARIMENTI	1
1.1 PRESUPPOSTO IMPONIBILE	2
1.2 SUFFICIENZA DEI SOLI INTERVENTI “TRAINANTI” SULLE PARTI COMUNI	2
1.3 CALCOLO DEL TERMINE DECENNALE DALLA CONCLUSIONE DEI LAVORI	2
1.4 DETERMINAZIONE DELLA PLUSVALENZA IMPONIBILE	2
2.AUTOTRASPORTATORI - DEDUZIONE FORFETARIA PER SPESE NON DOCUMENTATE - MISURA PER IL PERIODO D’IMPOSTA 2023	3
2.1 MISURA DELLE DEDUZIONI FORFETARIE PER IL PERIODO D’IMPOSTA 2023	3
3.COMUNICAZIONE PER L’UTILIZZO DEI CREDITI D’IMPOSTA INVESTIMENTI 4.0 E RICERCA E SVILUPPO - ULTERIORI INDICAZIONI	3
3.1 VALIDITÀ DELLE COMUNICAZIONI GIÀ INVIATE TRAMITE PEC	3
3.2 SOSPENSIONE DELLE RICEVUTE DI VERSAMENTO RELATIVE AI MODELLI F24	4
4.DEMATERIALIZZAZIONE E CONSERVAZIONE DELLE NOTE SPESE E DEI DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI	4
4.1 CONSECUZIONE DI PROCEDURE CONCORSUALI - NOTA DI VARIAZIONE IVA	4
4.2 CONDIZIONI PER L’EMISSIONE DI NOTE DI VARIAZIONE	4
4.3 PASSAGGIO DAL CONCORDATO PREVENTIVO AL FALLIMENTO	4

1. PLUSVALENZE PER CESSIONI DI FABBRICATI OGGETTO DI SUPERBONUS – CHIARIMENTI

Con la circ. 13.6.2024 n. 13, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla disciplina delle plusvalenze imponibili di cui alla lett. b-*bis*) dell’art. 67 co. 1 del TUIR (introdotta dall’art. 1 co. 64 della L. 213/2023), relative alle cessioni a titolo oneroso, effettuate dall’1.1.2024, di immobili oggetto di interventi agevolati con il superbonus ex art. 119 del DL 34/2020.

Interventi superbonus conclusi da non più di 10 anni

Quando poste in essere al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, tali cessioni generano plusvalenze imponibili come redditi diversi solo se gli interventi agevolati con superbonus sull’immobile ceduto siano conclusi da non più di 10 anni all’atto della cessione.

In ogni caso, non sono imponibili le plusvalenze derivanti dalla cessione di immobili:

- acquisiti per successione;

- adibiti ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari per la maggior parte dei 10 anni antecedenti alla cessione (o, qualora tra la data di acquisto o di costruzione e la cessione sia decorso un periodo inferiore a 10 anni, per la maggior parte di tale periodo).

1.1 PRESUPPOSTO IMPONIBILE

Nella circ. 13/2024 viene confermato che il presupposto dell'imponibilità della plusvalenza può riscontrarsi in capo al cedente anche se il soggetto che ha beneficiato del superbonus non è lo stesso cedente, ma uno degli "altri aventi diritto" all'agevolazione (es. conduttore, familiare convivente).

Inoltre, l'Amministrazione finanziaria conferma che la disciplina della plusvalenza da immobile oggetto di interventi superbonus trova applicazione

- solo per la prima cessione dell'immobile interessato da interventi ammessi al superbonus, e non anche per le eventuali successive cessioni dell'immobile (fatte salve le ipotesi di interposizione ex art. 37 del DPR 600/73);
- sia se il superbonus è stato fruito direttamente in dichiarazione, sia se si è optato per cessione/sconto ex art. 121 del DL 34/2020;
- sia per gli interventi superbonus effettuati dall'1.1.2024, sia per gli interventi superbonus effettuati *ante* 1.1.2024 (dunque, a prescindere dalla misura del superbonus, che può essere del 110%, 90%, 70% o 65%);
- a prescindere dalla durata del possesso delle unità oggetto degli interventi.

1.2 SUFFICIENZA DEI SOLI INTERVENTI "TRAINANTI" SULLE PARTI COMUNI

La circ. 13/2024 chiarisce inoltre che, ai fini del riscontro dei presupposti per l'imposizione della plusvalenza ex art. 67 co. 1 lett. b-*bis*) del TUIR, è irrilevante la tipologia di interventi ("trainati" o "trainanti") effettuati in relazione all'immobile oggetto di cessione.

Pertanto, si genera una plusvalenza imponibile (in presenza degli ulteriori requisiti prescritti) anche se:

- sono stati effettuati soltanto interventi superbonus "trainanti" sulle parti comuni dell'edificio condominiale nel quale l'unità immobiliare oggetto di cessione è situata;
- non è stato effettuato alcun intervento superbonus "trainato" sulla singola unità immobiliare.

1.3 CALCOLO DEL TERMINE DECENNALE DALLA CONCLUSIONE DEI LAVORI

In relazione al calcolo del termine di 10 anni, l'Amministrazione finanziaria precisa che occorre considerare la data di conclusione degli interventi ammessi al superbonus, da identificarsi, in linea di principio, con la data di conclusione dei lavori, comprovata:

- dalle abilitazioni amministrative;
- o dalle comunicazioni richieste dalla normativa urbanistica e dai regolamenti edilizi vigenti.

Cessioni precedenti alla conclusione dei lavori superbonus

Il documento di prassi parrebbe dunque implicitamente confermare che non rientrano nel perimetro applicativo della citata lett. b-*bis*) dell'art. 67 co. 1 del TUIR le cessioni di unità immobiliari avvenute prima della conclusione dei lavori per i quali si beneficia del superbonus.

1.4 DETERMINAZIONE DELLA PLUSVALENZA IMPONIBILE

La circ. 13/2024 fornisce inoltre alcuni chiarimenti in merito alla disciplina della determinazione delle plusvalenze derivanti dalla cessione di immobili oggetto di interventi agevolati con il superbonus, di cui all'art. 68 co. 1 del TUIR (anch'esso modificato dall'art. 1 co. 64 della L. 213/2023).

Esclusione dei costi per gli interventi superbonus 110% fruiti con sconto

L'art. 68 co. 1 del TUIR dispone che, nella determinazione della plusvalenza, le spese relative agli interventi superbonus effettuati sull'unità immobiliare ceduta non vanno tenute in considerazione (come costi inerenti all'immobile ceduto):

- integralmente, se detti interventi sono conclusi da non più di 5 anni all'atto della cessione;

- per il solo 50%, se gli interventi sono conclusi da più di 5 ma meno di 10 anni all'atto della cessione.

Tale divieto di tenere conto (integralmente o per il 50%) delle spese riguarda tuttavia solo gli interventi superbonus al contempo:

- agevolati con aliquota al 110%;
- oggetto di opzione di cessione/sconto ex art. 121 del DL 34/2020.

Costi per interventi “edilizi” rilevanti

Alla luce di tali premesse, la circ. 13/2024 rileva dunque che, ai fini della determinazione della plusvalenza, possono invece essere considerate tra i costi inerenti all'immobile ceduto le spese per gli interventi agevolati con:

- superbonus con aliquote diverse da quella del 110%;
- superbonus al 110% fruito in dichiarazione dei redditi;
- altri *bonus* “edilizi” (ad esempio, il “*bonus casa*” di cui all'art. 16-*bis* del TUIR, il *sismabonus* ex art. 16 co. 1-*bis* ss. del DL 63/2013, ecc.).

Qualora per interventi sullo stesso immobile si sia fruito del superbonus in parte nella misura del 110% e in parte nella misura del 90%, 70% o 65%, l'irrelevanza (integrale o del 50%) riguarda solo le spese per le quali si è beneficiato del superbonus nella misura del 110% mediante opzione ex art. 121 del DL 34/2020.

2. AUTOTRASPORTATORI- DEDUZIONE FORFETARIA PER SPESE NON DOCUMENTATE- MISURA PER IL PERIODO D'IMPOSTA 2023

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con il comunicato stampa 10.6.2024 n. 74, ha definito la misura delle deduzioni forfetarie previste per gli autotrasportatori dall'art. 66 co. 5 primo periodo del TUIR, con riferimento al periodo d'imposta 2023 (modelli REDDITI 2024).

2.1 MISURA DELLE DEDUZIONI FORFETARIE PER IL PERIODO D'IMPOSTA 2023

Per il periodo d'imposta 2023, gli importi delle deduzioni forfetarie sono fissati nella misura di:

- 48,00 euro, per i trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore oltre il territorio del Comune in cui ha sede l'impresa;
- 16,80 euro, per i trasporti personalmente effettuati dall'imprenditore all'interno del Comune in cui ha sede l'impresa (importo pari al 35% di quello spettante per i medesimi trasporti oltre il territorio comunale).

3. COMUNICAZIONE PER L'UTILIZZO DEI CREDITI D'IMPOSTA INVESTIMENTI 4.0 E RICERCA E SVILUPPO- ULTERIORI INDICAZIONI

Con riferimento alle comunicazioni necessarie per l'utilizzo dei crediti d'imposta 4.0 e ricerca e sviluppo alla luce dell'art. 6 del DL 39/2024 e del DM 24.4.2024, sul sito del GSE sono state rese disponibili alcune FAQ, aggiornate al 17.6.2024, relative alla compilazione e all'invio dei modelli.

Inoltre l'Agenzia delle Entrate, con una FAQ del 19.6.2024, ha fornito chiarimenti in merito alle ricevute di versamento a seguito della presentazione dei modelli F24.

3.1 VALIDITÀ DELLE COMUNICAZIONI GIÀ INVIATE TRAMITE PEC

Considerato che dal 18.5.2024 è possibile inviare le comunicazioni esclusivamente mediante il portale GSE, è stato precisato che i moduli già inviati via PEC, come da procedura valida fino alla mezzanotte del 17.5.2024, non devono essere trasmessi nuovamente tramite il portale.

Per avere conferma dell'avvenuta ricezione della PEC da parte del GSE, occorre verificare se è disponibile sulla propria casella di posta la “ricevuta di avvenuta consegna”.

3.2 SOSPENSIONE DELLE RICEVUTE DI VERSAMENTO RELATIVE AI MODELLI F24

L'Agenzia delle Entrate ha affermato che, tenuto conto dei tempi tecnici di elaborazione delle comunicazioni da parte del GSE e del successivo invio all'Agenzia, per evitare di scartare i modelli F24 per assenza di comunicazioni già inviate dall'impresa al GSE ma non ancora trasmesse da quest'ultimo all'Agenzia, dal 17.6.2024 sono state sospese le ricevute dei relativi modelli F24 per 30 giorni.

In tale periodo l'Agenzia verifica periodicamente se l'informazione proveniente dal GSE sia stata acquisita e, in caso positivo, sblocca la delega F24 mantenendo salva la data del versamento.

In assenza di riscontri positivi nei 30 giorni, invece, la delega F24 sarà scartata.

4. DEMATERIALIZZAZIONE E CONSERVAZIONE DELLE NOTE SPESE E DEI DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI

Nella risposta a interpello Agenzia delle Entrate 24.6.2024 n. 142 è stato ribadito che la conformità delle procedure di dematerializzazione delle note spese e dei documenti che giustificano le spese sostenute dai dipendenti durante le trasferte di lavoro è condizionata al fatto che vengano garantiti i requisiti di immutabilità, integrità e autenticità dei documenti dematerializzati richiesti dal Codice dell'amministrazione digitale (DLgs. 82/2005, CAD) e dai relativi decreti attuativi (DM 17.6.2014 in ambito tributario).

Spese per il trasporto in taxi

Con specifico riguardo alle spese per il trasporto in taxi, la risposta precisa che, ove non sia richiesta la fattura, la contabile rilasciata dal mezzo di pagamento elettronico non è sufficiente a identificare la spesa sostenuta ai fini della deducibilità del costo; è necessario che la stessa sia correlata a un giustificativo di spesa rilasciato dal prestatore dal quale sia possibile individuare i dati essenziali della spesa (data, nome del prestatore, percorso, corrispettivo).

4.1 CONSECUZIONE DI PROCEDURE CONCORSUALI- NOTA DI VARIAZIONE IVA

Con la risposta a interpello 3.6.2024 n. 126, l'Agenzia delle Entrate ha esaminato i termini di emissione di una nota di variazione IVA in diminuzione nei confronti di un debitore assoggettato a un concordato preventivo che confluisce in una dichiarazione di fallimento (c.d. "consecuzione di procedure").

4.2 CONDIZIONI PER L'EMISSIONE DI NOTE DI VARIAZIONE

Con le modifiche apportate alla disciplina delle note di variazione dall'art. 18 del DL 73/2021, nel caso di mancato pagamento del corrispettivo di un debitore assoggettato a una procedura concorsuale, è attualmente possibile per il cedente o prestatore emettere la nota di variazione in diminuzione già *"a partire dalla data in cui quest'ultimo è assoggettato a una procedura concorsuale"*.

La nuova disposizione si applica, però, alle sole procedure concorsuali avviate dal 26.5.2021 compreso.

Nella disciplina precedente, invece, l'emissione della nota di variazione era subordinata al fatto che la procedura concorsuale (in capo al cessionario o committente) si fosse rivelata "infruttuosa".

4.3 PASSAGGIO DAL CONCORDATO PREVENTIVO AL FALLIMENTO

Nella risposta a interpello 126/2024, viene esaminato il caso in cui il cessionario o committente è soggetto a una procedura di concordato preventivo, omologato in data antecedente al 26.5.2021. In assenza di un'adeguata soddisfazione degli obblighi concordatari, il menzionato soggetto potrebbe trovarsi di fronte a una dichiarazione di fallimento, successiva al 26.5.2021.

Secondo l'Agenzia delle Entrate, si applica la disciplina delle note di variazione antecedente alle modifiche di cui al citato DL 73/2021 (vale a dire quando è stata avviata la prima delle due procedure), poiché si è in presenza di una "consecuzione di procedimenti" e non di una mera successione cronologica degli stessi.

Pertanto, se il concordato preventivo è stato avviato prima del 26.5.2021, anche laddove vi sia una dichiarazione di fallimento successiva a tale data, il cedente o prestatore, ai fini della nota di variazione in diminuzione, dovrà attendere la scadenza del termine per le osservazioni al piano di riparto, oppure, ove non vi sia stato, alla scadenza del termine per il reclamo al decreto di chiusura del fallimento stesso.